

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE ANNO 2021

Triennio di riferimento 2021 - 2023

Allegato "B" Relazione del Dirigente

Il Fuezionario dott. Chiara Carofalo



Il Dirigenta Arch. Marcello Pimartino

RELAZIONE GENERALE

Premessa

Il Decreto legislativo n. 50/2016, di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in vigore dal 19 aprile 2016 ha sostituito ed abrogato la previgente normativa in materia, dettata dal D.Lgs 12 aprile 2016 n. 163 del Codice dei Contratti.

Il DPR nº 207 del 5 ottobre 2010 rimasto parzialmente in vigore, in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ha tra l'altro abrogato i previgenti artt. 13 e 271 che regolamentavano rispettivamente il "Programma triennale ed elenchi annuali" e "Programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi".

La Regione Siciliana, in virtù delle disposizioni contenute nell' art. 14, lettera g) dello Statuto, ha competenza esclusiva in materia di lavori pubblici con la tuttora vigente legge regionale n. 12/2011, si è dotata di una disciplina organica sui contratti pubblici e lo ha fatto mediante un rinvio di tipo dinamico al D.Lgs 163/2006 e alle sue successive modifiche ed integrazioni e pertanto tale rinvio, come chiarito con circolare prot. n. 86313/DRT del 04/05/2016 dell'Assessorato Regionale e delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico, deve ritenersi valido anche in relazione alle eventuali successive norme emanate a seguito dell'abrogazione di quelle vigenti al momento del rinvio.

La circolare n. 86313/DRT del 04.05.2016 stabilisce le disposizioni applicative al D.lgs. 50/2016 che di fatto riporta "tenuto conto del rinvio dinamico alla normativa statale operato dalla legge regionale n°12/20011, sono immediatamente applicabili le disposizioni contenute nel D.lgs. n° 50/2016...;

Per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n° 50/2016 la Regione Sicilia ha emesso la legge n° 8 del 17 maggio 2016 recante "Modifiche alla Legge Regionale 12 luglio 2011 n° 12".

Ai sensi di quanto previsto dall'art.21 comma 8 del D.lgs 50/2016 è stato emesso il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 in merito al "Regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali" entrato in vigore il 24/03/2018.

Quanto in premessa, l'attività di realizzazione delle opere pubbliche viene attuata sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, predisposti ed approvati dall' Ente.

Nella redazione del programma sono tenute in debito conto le previsioni degli strumenti di programmazione finanziaria e di pianificazione territoriale del Comune.

In base alla nuova contabilità armonizzata, prevista dalla normativa vigente, il programma dei lavori pubblici confluisce nella sezione operativa del Documento Unico di Programmazione, DUP, atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. Dal canto suo, il DLgs 50/2016, conferma (art. 21) che il programma dei lavori pubblici deve essere approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. In buona sostanza la tempistica relativa alla programmazione di lavori non viene più determinata dalla normativa sui contratti ma dalla specifica normativa sulla programmazione economico-finanziaria cui la stazione appaltante fa riferimento. Si rende necessario quindi approvare il programma dei lavori pubblici per farlo confluire nel DUP affinché la Giunta approvi e lo presenti al Consiglio in funzione dell'approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022.

Il metodo di lavoro applicato e' stato sviluppato partendo dalla puntuale ricognizione del programma precedente, del suo stato di realizzazione, dello stato attuale della progettazione, delle disponibilità finanziarie procedendo, quindi, alla definizione del nuovo programma anno 20200-2022 attraverso un aggiornamento del precedente programma.

Nella redazione del nuovo programma sono stati proposti interventi di:

- manutenzione straordinaria;
- completamento;
- ristrutturazione;
- ampliamento;
- nuova costruzione.

Sono state eliminate dal programma precedente le opere concluse, inserite alcune opere di nuova previsione ed eseguiti diversi aggiornamenti di opere già presenti, riguardanti il livello di progettazione, l'importo, la fonte di finanziamento, la nomina del RUP, la conformità urbanistica, etc., ed in alcuni casi l'oggetto dell'opera.

Operativamente, la normativa in vigore impone che le previsioni di programma devono formularsi su apposite schede, predisposte ed approvate con D.M. n. 14 del 16 Gennaio 2018.

Tale decreto, ribadisce, puntualizzandoli, i concetti formatori dell'intero documento programmatorio.

In sintesi questi possono essere così riassunti:

- la programmazione delle OO.PP. è riferita all'arco temporale di n. 3 annualità e si compone di un elenco annuale, riferito alle opere la cui realizzazione è prevista (almeno come avvio) nel primo anno del triennio di riferimento, e dell'elenco relativo'alle due successive annualità;
- ► l'inserimento nel programma è prescritto per le opere di importo maggiore ad € 100.000,00;

Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00, ai fini dell' inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnico ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le Amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'art.23 comma 5 del D.lgs 50/2016.

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del D.Igs n. 50 del 18/2016, come recepito dalla Regione Sicilia con la legge n.8 del 17 maggio 2016, nella redazione del Programma Triennale sono stati definiti e, quindi, indicati gli ordini di priorità tra i vari lavori, seguendo i vincoli e gli indirizzi legislativi. Nell'ambito di tale ordine sono stati indicati con priorità le opere di nuova realizzazione e completamenti di esistenti in relazione al livello di progettazione, gli interventi di manutenzione, il recupero del patrimonio esistente.

L'elenco annuale è da intendersi quale strumento di programmazione dinamico potendosi, nei limiti della ridefinizione di flussi finanziari, procedere alla sua modifica od integrazione con opere facenti parte della programmazione riferita alle successive annualità.

Il programma triennale delle 00.PP. 2020/2022 e l'elenco annuale 2020 che si propongono, sono stati redatti tenendo conto, rispetto alla programmazione per il triennio precedente 2019 - 2021, sulla base degli indirizzi programmatici dell' Amministrazione nonché delle indicazioni acquisite da parte degli uffici tecnici competenti e dei R.u.p. correlati agli interventi di cui alla programmazione in argomento.

Ai sensi dell'art.5 del D.M. n. 14 del 16 Gennaio 2018, il Piano triennale è uno strumento di programmazione di tipo "dinamico" e che pertanto durante il corso dell'anno di attuazione consente il suo aggiornamento in funzione della variazione degli effettivi flussi di spesa e di eventuali risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.

Il presente schema di programma triennale è corredato oltre che dalla presente relazione generale anche dagli schemi previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14 e dalle linee guida prot. n. 140889 del 03.07.2019 del

Direttore Generale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità Dipartimento tecnico e precisamente:

Allegato I:

- > scheda A Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti in programma, articolate per annualità e fonti di finanziamento;
- > scheda B elenco delle opere incompiute
- > scheda C Elenco degli immobili disponibili di cui agli art. 5 e 191 del Codice, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera incompiuta;
- scheda D Elenco degli interventi del programma;
- scheda E Interventi ricompresi nell'elenco annuale 2020;
- > scheda F Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente Programma Triennale e non riproposti e non avviati.

Allegato II:

- scheda A Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- > scheda B elenco servizi beni e forniture
- scheda C Elenco degli interventi presenti nella prima annualita del precedente programma biennale e non riproposti e non avviati

Si precisa che le schede C ed F dell'allegato I non sono state compilate poiché per la C non si hanno opere previste ai sensi dei citati articoli del Codice e per la F non esistono opere rientranti in tale casistica.

Per quanto riguarda le schede A e C dell'allegato II queste non sono state redatte perché gli importi da specificare nella A sono ricompresi nella <u>Scheda A dell'allegato I</u> per una maggiore chiarezza e completezza delle risorse disponibili nel triennio; per la C non esistono interventi rientranti in tale casistica.

Si specifica altresì che l'esecuzione delle opere potrà avvenire anche per straici o lotti funzionali rispetto al progetto preliminare e/o allo studio di fattibilità inserito nel programma triennale, come previsto dalla normativa che regola la materia e che l'iter realizzativo delle opere potrà essere proseguito anche in caso di aumento degli importi scaturenti da aggiornamento dei prezzi, in dipendenza da: aggiornamento dei prezzi, in dipendenza dell'entrata in vigore di nuovi prezzari, e/o da incremento del livello di progettazione (studio di fattibilità, progetto preliminare – definitivo – esecutivo), e/o da maggiori oneri di esproprio scaturenti da sentenze o da determinazioni della Commissione Provinciale, senza necessità di modificare e/o aggiornare il Programma Triennale, entro il limite del 30% dell'importo delle singole opere previsto dal Programma Triennale approvato.

